

NOTIZIARIO

n.

24

2026

SALDO 2025 E PRIMO ACCONTO 2026 IMPOSTE SUI REDDITI

Riepilogo della disciplina

LE NOVITÀ DEL CPB SUL “DECRETO FISCALE”

Riepilogo delle novità

FRINGE BENEFIT E LOCAZIONI AGEVOLATE NEOASSUNTI

Riepilogo della disciplina

NOTIZIE FLASH

IPER AMMORTAMENTO 2026, PUBBLICATO IL DECRETO: DOMANDE DAL 12 GIUGNO

Dopo l'ok della Corte dei Conti al Decreto attuativo sull'iper-ammortamento del 4 maggio, il Gse apre, dal 12 giugno, il portale per le comunicazioni preventive. A stabilirlo è il [DD 11 giugno](#) pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e Made in Italy. È bene specificare che con il decreto attuativo sono stati definiti:

- ◆ le procedure di accesso,
- ◆ i termini di comunicazione,
- ◆ i criteri di calcolo dell'incentivo.

Ricordiamo, inoltre, che l'agevolazione consiste in una **deduzione fiscale**, ripartita nel periodo di ammortamento del bene, **applicabile agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028**. Infine, occorre evidenziare che vi sono ancora lavori in corso da parte del Governo per inserire i software in modalità cloud tra i beni ammissibili al beneficio.

PREMI PRODUTTIVITÀ 2026: IL TETTO DI 5.000 EURO ANCHE PER I BENEFIT

Con la [Risoluzione n.22 del 9 giugno](#), l'Agenzia delle Entrate replica ai dubbi sollevati da contribuenti sulla **nuova disciplina premi di produttività 2026**.

In dettaglio, si risponde a dubbi sulla tassazione sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n.208 in base alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026. Le Entrate, in sintesi, hanno specificato il nuovo limite massimo imponibile di 5.000 euro previsto per il 2026 e il 2027, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, si applica anche ai beni concessi come benefit aziendali.

ROTTAMAZIONE PER I TRIBUTI LOCALI: IL MODELLO PER I COMUNI E IL CALENDARIO PER I CONTRIBUENTI

L'Agenzia della Riscossione ha pubblicato in data 9 giugno il Modello per la rottamazione dei tributi locali.

Ricordiamo che la [Legge di conversione del Dl Fiscale](#) ha previsto la possibilità, per i Comuni, di aderire alla rottamazione quinquies per i propri tributi locali affidati all'ADER. Dal 16 settembre sul sito di AdeR, i contribuenti potranno aderire in base alla procedura definita dal decreto-legge n. 38/2026, sempre che l'ente territoriale abbia adottato e comunicato l'applicazione della Rottamazione-quinquies.

DONAZIONE QUOTE SOCIALI AI FIGLI: QUANDO SPETTA L'ESENZIONE D'IMPOSTA

L'Agenzia delle Entrate, con la [Risposta a interpello n.115 del 4 giugno](#), ha chiarito che l'esenzione dall'imposta di donazione vale **esclusivamente se i figli ricevono un vero controllo della società**. Non basta trasferire la maggioranza delle quote o la nuda proprietà: se i discendenti non diventano realmente titolari dell'impresa, né prendono in mano la sua gestione, l'imposta va versata con aliquota ordinaria.

AGGIORNAMENTO CATASTALE: PER QUALI INTERVENTI EDILIZI È OBBLIGATORIO

Con la [Risoluzione n.21 del 5 giugno](#), le Entrate hanno pubblicato chiarimenti in merito ai criteri per l'individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza catastale e per le quali, quindi, sorge l'obbligo di aggiornamento catastale, con particolare riferimento alla rideterminazione del classamento e della rendita delle unità immobiliari a destinazione ordinaria. La risoluzione contiene, inoltre, le indicazioni operative sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento relative agli interventi, tramite procedura informatica Docfa.

SALDO 2025 E PRIMO ACCONTO 2026 IMPOSTE SUI REDDITI ENTRO IL 30.06.2026 O IL 20.07.2026


In vista della scadenza del 30 giugno, in questa scheda riepiloghiamo il funzionamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026.

SALDO 2025 E PRIMO ACCONTO 2026 IMPOSTE SUI REDDITI ENTRO IL 30.06.2026 O IL 20.07.2026
PREMESSA

Per la maggioranza dei contribuenti, ossia **persone fisiche e società di persone**, è necessario procedere, **entro il 30.06.2026**, con il **versamento**:

- ◆ del **saldo** delle **imposte** dovute per il **2025**;
- ◆ del **primo acconto** per il **2026**.

In alternativa detti pagamenti possono essere **differiti di 30 giorni** (quindi con scadenza al **30.07.2026**), versando con una **maggiorazione** pari allo **0,4%** di quanto dovuto.




A partire dalla stessa scadenza è possibile procedere con la **rateizzazione** degli stessi importi: sia per i **contribuenti** c.d. **privati** (persone fisiche non titolari di Partita Iva) che per gli **operatori economici**, le **scadenze** relative alla **rateizzazione** di saldo e acconto sono riportate nella seguente **tabella**:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	30 luglio	0,00
2 ^a	16 luglio	0,18	20 agosto	0,18
3 ^a	20 agosto	0,51	16 settembre	0,51
4 ^a	16 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5 ^a	16 ottobre	1,17	16 novembre	1,17
6 ^a	16 novembre	1,50	16 dicembre	1,50
7 ^a	16 dicembre	1,83		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Per quanto riguarda, le **società di capitali** (e gli **enti commerciali e non commerciali**) le scadenze dei **versamenti** dipendono dalla **data di approvazione del bilancio**, come segue:



Occorre in ogni caso notare che, relativamente alle **imposte** di cui al **modello Redditi 2026**, il **D.L. 89/2026** ha stabilito la **possibilità**, per i c.d. "**soggetti ISA**"¹ – anche **minimi** e/o **forfettari** – così come per i **soci** di "**società trasparenti**"², di procedere con i **versamenti** con una **ulteriore proroga** rispetto alle **scadenze** viste in precedenza. Costoro potranno, dunque, versare quanto dovuto a titolo di **saldo** per il **2025** e di **primo acconto per il 2026**:

- ♦ **entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione;**

¹ ossia i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze – anche qualora presentino cause di esclusione dai medesimi indici di affidabilità.

² soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 20.08.2026 con maggiorazione dello 0,80%. 								
SALDO 2025	<p>Il saldo dovuto per IRPEF (e relative addizionali), IRES ed IRAP si calcola come differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'imposta risultante dal modello Redditi e IRAP 2026, ◆ quanto versato a titolo di acconto nel 2025. <p>Il saldo non è dovuto se il relativo importo è non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 12 euro per IRPEF, relative addizionali ed IRES; ◆ 10,33 euro per IRAP. <p>Entro gli stessi termini previsti per l'IRPEF è dovuto anche il saldo relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla cedolare secca; ◆ all'IVIE e all'IVAFE. <p>Per quanto riguarda le società, entro gli stessi termini previsti per l'IRES è dovuto anche il saldo della maggiorazione IRES società di comodo.</p>								
ACCONTO IRPEF	<p>Sul piano operativo il versamento va effettuato in un' unica soluzione, ovvero in due rate come schematizzato nella seguente tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RIGO RN34 "DIFFERENZA"</th> <th>ACCONTO IRPEF 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NON SUPERIORE A € 52</td> <td>Non dovuto</td> </tr> <tr> <td>SUPERIORE A € 52 MA NON A € 257,52</td> <td>Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2026</td> </tr> <tr> <td>SUPERIORE A € 257,52</td> <td> Versamento in 2 rate a seconda che si tratti: <ul style="list-style-type: none"> ◆ di soggetto c.d. non ISA³, il quale versa <ul style="list-style-type: none"> ✓ 40% entro il 30.06.2026 (oppure 30.07.2026 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 60% entro il 30.11.2026; ◆ di soggetto c.d. ISA, che versa </td> </tr> </tbody> </table>	RIGO RN34 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2026	NON SUPERIORE A € 52	Non dovuto	SUPERIORE A € 52 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2026	SUPERIORE A € 257,52	Versamento in 2 rate a seconda che si tratti: <ul style="list-style-type: none"> ◆ di soggetto c.d. non ISA³, il quale versa <ul style="list-style-type: none"> ✓ 40% entro il 30.06.2026 (oppure 30.07.2026 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 60% entro il 30.11.2026; ◆ di soggetto c.d. ISA, che versa
RIGO RN34 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2026								
NON SUPERIORE A € 52	Non dovuto								
SUPERIORE A € 52 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2026								
SUPERIORE A € 257,52	Versamento in 2 rate a seconda che si tratti: <ul style="list-style-type: none"> ◆ di soggetto c.d. non ISA³, il quale versa <ul style="list-style-type: none"> ✓ 40% entro il 30.06.2026 (oppure 30.07.2026 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 60% entro il 30.11.2026; ◆ di soggetto c.d. ISA, che versa 								

³ non tenuto alla compilazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 50% entro 20.07.2026 (oppure 20.08.2026 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 50% entro il 30.11.2026
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	<p>L'acconto dell'Addizionale Comunale all'IRPEF si calcola come differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il 30% dell'ammontare complessivo dell'addizionale prevista dal comune ove risiede il contribuente alla data del 01.01.2026, ◆ quanto eventualmente trattenuto dal datore di lavoro/ente pensionistico a titolo di acconto.
ACCONTO CEDOLARE SECCA	<p>Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca, occorre seguire una procedura simile all'IRPEF, ma prendendo a riferimento l'apposito rigo della dichiarazione dei redditi. L'acconto è dovuto se l'importo indicato supera 52 euro, in tal caso è pari al 100% del suo ammontare; in caso contrario non è dovuto alcun acconto.</p> <p>Se l'acconto è dovuto, occorre ricordare che il versamento va eseguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in unica soluzione se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52; ◆ in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52. In questo caso: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la prima rata va versata nella misura del 40%, entro il 30.06.2026 o 30.07.2026 con la maggiorazione dello 0,40%; ✓ la seconda rata va versata entro il 30.11.2026 nella misura del 60%. <p>In caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ applicazione della cedolare secca dal 2026, non è dovuto l'acconto 2026; ◆ fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2026, non è dovuto l'acconto IRPEF 2026, e l'acconto 2026 della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale.
CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI	Per i soggetti che adottano il regime dei minimi ⁴ o il regime forfettario ⁵ ,

⁴ art. 27 del D.L. 98/2011.

⁵ art. 1, commi 54 e ss. della Legge 190/2014.

	<p>occorre operare le seguenti distinzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2025 e proseguono nel 2026 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF; ◆ i soggetti che hanno applicato il regime forfettario nel 2025 e lo continuano nel 2026, devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15%, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF; ◆ i soggetti che hanno adottato nel 2025 il regime dei minimi e nel 2026 sono transitati nel regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) devono versare l'acconto 2026 dell'imposta sostitutiva; ◆ i soggetti che hanno adottato nel 2025 il regime forfettario e nel 2026 sono transitati nel regime ordinario (sia in contabilità semplificata che ordinaria) devono versare l'acconto 2026 dell'imposta sostitutiva; ◆ i soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2025 e nel 2026 sono transitati nel regime forfettario, devono versare l'acconto 2026 dell'imposta sostitutiva dei minimi. 				
<p>CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – CPB</p>	<p>L'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale - CPB è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati⁶. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:</p> <table border="1" data-bbox="427 1288 1437 1809"> <tr> <td data-bbox="427 1288 662 1570"> <p>metodo storico</p> </td> <td data-bbox="662 1288 1437 1570"> <p>è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito concordato, ◆ quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1570 662 1809"> <p>metodo previsionale</p> </td> <td data-bbox="662 1570 1437 1809"> <p>la seconda rata è calcolata come differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato, ◆ quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie 2024 </td> </tr> </table>	<p>metodo storico</p>	<p>è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito concordato, ◆ quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato) 	<p>metodo previsionale</p>	<p>la seconda rata è calcolata come differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato, ◆ quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie 2024
<p>metodo storico</p>	<p>è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito concordato, ◆ quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato) 				
<p>metodo previsionale</p>	<p>la seconda rata è calcolata come differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato, ◆ quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie 2024 				

⁶ artt. 20 e 31 del D.Lgs 13/2024.

<p>ACCONTO IRES</p>	<p>In sede di versamento del saldo è dovuto anche l'acconto IRES da parte delle società di capitali ed enti commerciali e non commerciali. L'acconto è pari al 100% dell'"IRES dovuta o differenza a favore del contribuente". L'acconto non è dovuto se l'importo non è superiore a 20,66 euro.</p> <p>Salvo che il versamento della prima rata non superi 103 euro, il versamento va effettuato in due rate. In questo caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il 50% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata; ◆ il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro il 30.11.2026 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (o entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione). 				
<p>ACCONTO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO</p>	<p>Le società di comodo che risultano tenute nel 2025 all'applicazione della maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES, in mancanza di possibili cause di esclusione o disapplicazione, devono versare l'acconto 2026 anche relativamente a tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l'IRES.</p>				
<p>ACCONTO SRL IN REGIME DI TRASPARENZA</p>	<p>Le Srl che hanno optato per il regime di trasparenza⁷ determinano l'acconto IRES seguendo differenti modalità. Occorre seguire le casistiche riportate nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="432 1296 1423 1805"> <tr> <td data-bbox="432 1296 632 1671"> <p>PRIMO ANNO DI OPZIONE</p> </td> <td data-bbox="632 1296 1423 1671"> <p>società che intende optare per la trasparenza dal 2026 (triennio 2026-2028) deve versare l'acconto IRES 2026 calcolato alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con il criterio storico; ◆ con il criterio previsionale (senza tenere conto della trasparenza). <p>L'acconto sarà attribuito ai singoli soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1671 632 1805"> <p>OPZIONE ANNI SUCCESSIVI</p> </td> <td data-bbox="632 1671 1423 1805"> <p>società che ha già optato per il regime di trasparenza alternativamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il triennio 2024 – 2026; </td> </tr> </table>	<p>PRIMO ANNO DI OPZIONE</p>	<p>società che intende optare per la trasparenza dal 2026 (triennio 2026-2028) deve versare l'acconto IRES 2026 calcolato alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con il criterio storico; ◆ con il criterio previsionale (senza tenere conto della trasparenza). <p>L'acconto sarà attribuito ai singoli soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi</p>	<p>OPZIONE ANNI SUCCESSIVI</p>	<p>società che ha già optato per il regime di trasparenza alternativamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il triennio 2024 – 2026;
<p>PRIMO ANNO DI OPZIONE</p>	<p>società che intende optare per la trasparenza dal 2026 (triennio 2026-2028) deve versare l'acconto IRES 2026 calcolato alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con il criterio storico; ◆ con il criterio previsionale (senza tenere conto della trasparenza). <p>L'acconto sarà attribuito ai singoli soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi</p>				
<p>OPZIONE ANNI SUCCESSIVI</p>	<p>società che ha già optato per il regime di trasparenza alternativamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il triennio 2024 – 2026; 				

⁷ art. 116 e ss. del Tuir.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ il triennio 2025 – 2027; <p>non deve versare l'acconto IRES 2026, in quanto sono obbligati i singoli soci.</p>
1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO	società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2023 – 2025 e che non intende rinnovare l'opzione per il triennio 2026 – 2028, è tenuta a versare l'acconto IRES 2026 calcolato sulla base dell'imposta 2025 che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione
DECADENZA DAL REGIME	società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2026 è tenuta a versare l'acconto IRES 2026 calcolato sull'imposta 2025 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza
	In ogni caso, la Srl trasparente è tenuta a versare l'acconto IRAP.
ACCONTO IRAP	La determinazione dell'acconto IRAP 2026 segue le stesse regole previste per l' IRPEF/IRES . La misura dell'acconto è pari al 100% dell' imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente . L'acconto non è dovuto se l'importo " Totale imposta " del modello IRAP 2026 è: <ul style="list-style-type: none"> ◆ non superiore a euro 51,65 per le persone fisiche; ◆ non superiore a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). <p>Attenzione va prestata nel caso di Regioni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota.</p>
ACCONTO IVIE ED IVAFE	Anche il versamento dell'imposta IVIE/IVAFAE va effettuato con le medesime regole previste ai fini IRPEF. In proposito si fa notare che, nella circolare n.12/E del 31.05.2024 , l'Agenzia delle Entrate ha affermato che anche per le imposte patrimoniali in questione vale il limite minimo di versamento pari ad euro 12,00 .
COMPENSAZIONE	Per il versamento del saldo 2025 e dell'acconto 2026 il contribuente può avvalersi della compensazione:

- ◆ **“verticale”**, utilizzando **imposte/contributi** della **stessa natura** e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il modello F24;
- ◆ **“orizzontale”**⁸, utilizzando **imposte/contributi** di **natura diversa** e/o nei confronti di **diversi enti impositori**. Ciò richiede la compilazione del modello F24.

In genere la **possibilità di compensazione** sorge dal **giorno successivo** a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta nel quale si è formato il credito.



Tuttavia, in caso di **utilizzo in compensazione dei crediti** relativi alle imposte dirette IRPEF/IRES/IRAP/imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per **importi superiori a euro 5.000 annui**⁹, è **necessaria** l'apposizione del **visto di conformità** alla dichiarazione di interesse – a meno che non si rientri nel **regime premiale ISA**.

Il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è attualmente pari a euro 2.000.000¹⁰ per ciascun anno (senza considerare la compensazione verticale). L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.

⁸ di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997.


⁹ importo modificato dall'art. 3 del D.L. 50/2017 (a decorrere dal 24.04.2017).

¹⁰ dopo le modifiche recate dalla “Legge di Bilancio 2022” (art. 1, comma 72 della Legge 234/2021).

LE NOVITÀ SUL CPB DEL “DECRETO FISCALE”


In data 22.05.2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge 88/2026**, di **conversione** del c.d. “**Decreto fiscale**” (D.L. 38/2026), recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Tra le altre cose, la norma introduce alcune **novità** in tema di concordato preventivo biennale (**CPB**), riepilogate in questa scheda.

LE NOVITÀ SUL CPB DEL “DECRETO FISCALE”			
PREMESSA	<p>Il c.d. “Decreto fiscale”¹¹ è stato convertito in Legge 88/2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.05.2026. Tra le varie misure alcune riguardano anche il concordato preventivo biennale (CPB).</p>		
IPER-AMMORTAMENTO E REDDITO CONCORDATO	<p>L'art.7, comma 3-bis del D.L. 38/2026 integra l'art.16 del D.Lgs 13/2024, dedicato al reddito d'impresa rilevante per la determinazione della proposta di concordato, prevedendo la rilevanza dell'iperammortamento, ovvero la maggiorazione delle quote di ammortamento/canoni di leasing spettanti ai sensi dell'art.1, commi 427-436 “Legge di Bilancio 2026”¹².</p> <p> L'aggiunta della lettera b-ter) fa sì che la maggiorazione relativa agli iperammortamenti rientri tra i valori da non considerare ai fini della compilazione del modello CPB per la formulazione della proposta di reddito concordato.</p> <p>In modo speculare è stato integrato il comma 2 del medesimo art.16 del D.Lgs 13/2024 per includere l'iperammortamento tra le voci reddituali che incidono sul reddito concordato durante i periodi di vigenza del concordato (per i soggetti aderenti).</p> <p>Infatti, l'art.16 del D.Lgs 13/2024 ha una duplice funzione:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">Comma 1</td> <td>Il comma 1 stabilisce che il reddito d'impresa proposto dall'Amministrazione Finanziaria è individuato ai sensi degli artt. 56 (per</td> </tr> </table>	Comma 1	Il comma 1 stabilisce che il reddito d'impresa proposto dall'Amministrazione Finanziaria è individuato ai sensi degli artt. 56 (per
Comma 1	Il comma 1 stabilisce che il reddito d'impresa proposto dall'Amministrazione Finanziaria è individuato ai sensi degli artt. 56 (per		

¹¹ D.L. 38/2026.

¹² Legge 199/2025.

		<p>le persone fisiche) e 66 (per le imprese minori) del TUIR, ma al netto e senza considerare i valori relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ plusvalenze e minusvalenze; ◆ sopravvenienze attive e passive; ◆ perdite su crediti; ◆ utili o perdite derivanti da partecipazioni in società o enti trasparenti (società di persona eccetera); ◆ maggiorazione del costo del lavoro; ◆ (e ora) iperammortamento. <p>Questi componenti (di natura straordinaria o legati a partecipazioni) sono esclusi dalla proposta concordataria e non determinano il reddito su cui si applica il concordato.</p>
	<p>Comma 2</p>	<p>Durante i periodi di imposta in cui il CPB è efficace, le medesime componenti identificate al comma uno incidono sul reddito concordato generando, a livello di saldo, una corrispondente variazione del reddito concordato da dichiarare (in aumento o in diminuzione)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Reddito concordato + / - saldo netto plus/minusvalenze, sopravvenienze attive/passive, perdite su crediti, utili/perdite da partecipazione in società di persone o capitali/maxi deduzione assunzioni/iperammortamento - perdite fiscali pregresse</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Reddito impresa da dichiarare</p> </div>
	<p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per l'adesione al concordato¹³ gli iperammortamenti rilevano in fase di compilazione del modello CPB 2027/2028); ◆ per i soggetti che hanno aderito al CPB 2025/2026 o al CPB 2026/2027, gli 	

¹³ comma 1 dell'art. 16.

	iperammortamenti rilevano per la prima volta nel quadro CP del Modello Redditi 2027 per determinare il reddito concordato del 2026.												
SOGLIE PROPOSTA REDDITUALE	<p>Il comma 1 dell'art.7-bis, D.L. n.38/2026 modifica l'art.9 D.Lgs 13/2024 introducendo 2 ulteriori soglie per i contribuenti con un ridotto livello di affidabilità. In particolare, la proposta di reddito/VAP concordato non può eccedere il reddito dichiarato nel periodo antecedente al biennio concordato (rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16), nella seguente misura:</p> <table border="1"> <tr> <td>Punteggio ISA pari a 10</td> <td>10% soglia massima incremento</td> </tr> <tr> <td>Punteggio ISA pari o superiore a 9 ma inferiore a 10</td> <td>15% soglia massima</td> </tr> <tr> <td>Punteggio ISA pari o superiore a 8 ma inferiore a 9</td> <td>25% soglia massima</td> </tr> </table> <p>Vengono, ora, introdotte due ulteriori soglie per i soggetti con un livello di affidabilità inferiore a 8, in particolare:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Punteggio ISA</th> <th>Soglia massima incremento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Pari o superiore a 1 ma inferiore a 6</td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si sottolinea che le soglie non operano/non trovano applicazione se la proposta di concordato elaborata è inferiore "ai valori di riferimento settoriali".</p>	Punteggio ISA pari a 10	10% soglia massima incremento	Punteggio ISA pari o superiore a 9 ma inferiore a 10	15% soglia massima	Punteggio ISA pari o superiore a 8 ma inferiore a 9	25% soglia massima	Punteggio ISA	Soglia massima incremento	Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8	30%	Pari o superiore a 1 ma inferiore a 6	35%
Punteggio ISA pari a 10	10% soglia massima incremento												
Punteggio ISA pari o superiore a 9 ma inferiore a 10	15% soglia massima												
Punteggio ISA pari o superiore a 8 ma inferiore a 9	25% soglia massima												
Punteggio ISA	Soglia massima incremento												
Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8	30%												
Pari o superiore a 1 ma inferiore a 6	35%												
TERMINI CPB	<p>Nello specifico, l'adesione al CPB 2026-2027 va effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ entro il 02.11.2026 (il 31.10.2026 cade di sabato), in luogo della precedente scadenza del 30.09.2026, ♦ entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (in luogo del precedente termine del nono mese successivo). <p>Si rammenta che l'adesione al CPB 2026-2027 può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ congiuntamente al mod. ISA nell'ambito del modello Redditi 2026, ♦ in forma autonoma. In tal caso, il mod. CPB va inviato con il Frontespizio del mod. REDDITI 2026 indicando il codice "1" nella casella "Comunicazione CPB". 												




Entro la predetta data, il contribuente può **revocare** l'**adesione** non solo in **forma autonoma** ma anche **congiuntamente** al modello Redditi 2026.

FRINGE BENEFIT E LOCAZIONI AGEVOLATE NEOASSUNTI

Il **bonus affitto neoassunti** introdotto dalla “**Legge di Bilancio 2025**” mira a favorire la mobilità dei lavoratori. Prevede, in particolare, che siano **escluse dal reddito, fino a 5.000 euro annui**, per 2 anni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per l'**affitto** e la **manutenzione** degli **immobili locati** dai **dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025**.

Si noti che tale agevolazione, **può essere cumulato con gli altri fringe benefit** esenti fino all'importo generale di **1.000 euro annui, elevato a 2.000 euro** per chi ha figli a carico.

Di seguito si riepiloga la disciplina.

FRINGE BENEFIT E LOCAZIONI AGEVOLATE NEOASSUNTI					
PREMESSA	<p>La “Legge di Bilancio 2025”¹⁴ ha introdotto una nuova misura dedicata ai lavoratori neoassunti che si trasferiscono per motivi lavorativi. Si tratta di un regime transitorio in ragione del quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono escluse dal reddito fino a 5.000 euro annui; ◆ per 2 anni; ◆ le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro; ◆ per l'affitto e la manutenzione degli immobili locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato tra il 01.01.2025 ed il 31.12.2025. <p> Si tratta, in sostanza, di una particolare forma di fringe benefit con specifiche condizioni di accesso, che si affianca alla doppia soglia ancora in vigore nel 2025 di:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">a)</td> <td>1.000 euro per tutti i dipendenti senza figli</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b)</td> <td>2.000 euro per quelli con figli a carico</td> </tr> </tbody> </table>	a)	1.000 euro per tutti i dipendenti senza figli	b)	2.000 euro per quelli con figli a carico
a)	1.000 euro per tutti i dipendenti senza figli				
b)	2.000 euro per quelli con figli a carico				
AMBITO APPLICATIVO	<p>Con la circolare 4/E del 16.05.2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti rispetto all'ambito applicativo della novella disciplina. Per accedere al beneficio il lavoratore deve:</p>				

¹⁴ art. 1, commi 386-389 della Legge 207/2024.

REQUISITO	IN COSA CONSISTE
Trasferimento di residenza > 100KM	<p>Trasferire la residenza nel Comune di lavoro, distante almeno 100 km da quello precedente.</p> <p>Tale conteggio viene effettuato avendo riguardo della distanza chilometrica più breve tra i due Comuni, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il requisito è rispettato se almeno uno dei suddetti collegamenti risulta superiore a 100 Km</p>
Reddito ≤ 35.000 €	<p>Il reddito da lavoro dipendente non deve essere superiore a 35.000 euro nell'anno 2024.</p> <p>Il riferimento è al solo reddito da lavoro dipendente relativo all'anno precedente. Per effetto del c.d. "principio di cassa allargata" si considerano percepiti nel 2024 anche le somme e i valori corrisposti entro il 12.01.2025.</p>

L'agevolazione è di natura **esclusivamente fiscale** e non ha effetti contributivi. L'importo ricevuto deve essere considerato nel calcolo **dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)** del nucleo familiare del lavoratore dipendente, nonché ai fini dell'accesso alle **prestazioni di previdenza e assistenza sociale.**


Il bonus è concesso a **discrezione** del datore di **lavoro, senza l'obbligo di erogarlo alla generalità dei dipendenti.**

L'Agenzia ha fornito chiarimenti anche rispetto all'ambito oggettivo a cui possono fare riferimento le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro chiarendo che per:

- ◆ **"canone di locazione"** si intende l'importo del canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno. Il

	<p>contratto di locazione può essere di qualsiasi tipo (anche transitorio), purché riferito all'immobile nel Comune sede di lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ "spese di manutenzione" si intendono quelle sostenute in relazione all'immobile relativo al predetto contratto dal 01.01.2025. Le agevolazioni non spettano retroattivamente per spese anteriori. <table border="1" data-bbox="430 667 1409 974"> <thead> <tr> <th colspan="2">DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE E CONSERVARE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a)</td> <td>Contratto di locazione registrato</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Fatture o ricevute delle spese di manutenzione</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Autocertificazione del lavoratore¹⁵ che attesti il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti all'assunzione (va allegata la copia di un documento d'identità)</td> </tr> </tbody> </table>	DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE E CONSERVARE		a)	Contratto di locazione registrato	b)	Fatture o ricevute delle spese di manutenzione	c)	Autocertificazione del lavoratore ¹⁵ che attesti il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti all'assunzione (va allegata la copia di un documento d'identità)		
DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE E CONSERVARE											
a)	Contratto di locazione registrato										
b)	Fatture o ricevute delle spese di manutenzione										
c)	Autocertificazione del lavoratore ¹⁵ che attesti il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti all'assunzione (va allegata la copia di un documento d'identità)										
<p>CUMULO CON ALTRI FRINGE BENEFIT</p>	<p>La circolare 4/E/2025 conferma che l'agevolazione in commento rappresenta una forma di fringe benefit con specifiche condizioni di accesso, che si affianca alla doppia soglia ancora in vigore quest'anno di 1.000 euro per tutti i dipendenti senza figli e 2.000 euro per quelli con figli a carico.</p> <table border="1" data-bbox="411 1169 1404 1774"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>SOGLIA ESEZIONE FRINGE BENEFIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino al 31.12.2019</td> <td>€ 258,23</td> </tr> <tr> <td>2020 - 2021</td> <td>€ 516,46</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>€ 3.000 Incluse anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (gas, acqua e luce)</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>€ 258,23 – generalità dei lavoratori € 3.000 – Lavoratori dipendenti con figli a carico, con inclusione delle somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	SOGLIA ESEZIONE FRINGE BENEFIT	Fino al 31.12.2019	€ 258,23	2020 - 2021	€ 516,46	2022	€ 3.000 Incluse anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (gas, acqua e luce)	2023	€ 258,23 – generalità dei lavoratori € 3.000 – Lavoratori dipendenti con figli a carico, con inclusione delle somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze
ANNO	SOGLIA ESEZIONE FRINGE BENEFIT										
Fino al 31.12.2019	€ 258,23										
2020 - 2021	€ 516,46										
2022	€ 3.000 Incluse anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (gas, acqua e luce)										
2023	€ 258,23 – generalità dei lavoratori € 3.000 – Lavoratori dipendenti con figli a carico, con inclusione delle somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze										

¹⁵ redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

		domestiche (gas, acqua e luce)			
	2024	<p>€ 1.000 – generalità dei lavoratori</p> <p>€ 2.000 – Lavoratori dipendenti con figli a carico, con obbligo rilascio dichiarazione al datore di lavoro.</p> <p>Sono comprese, in entrambi i casi, le somme relative alle <i>utenze domestiche (acqua, gas e luce)</i> e alle spese per l'affitto o gli interessi sul mutuo prima casa</p>			
	2025 - 2027	<p>€ 1.000 – generalità dei lavoratori</p> <p>€ 2.000 – Lavoratori dipendenti con figli a carico, con obbligo rilascio dichiarazione al datore di lavoro.</p> <p>Sono comprese, in entrambi i casi, le somme relative alle <i>utenze domestiche (acqua, gas e luce)</i> e alle spese per l'affitto o gli interessi sul mutuo prima casa</p>			
	 <p>Il limite di 2.000 o 1.000 euro opera come plafond e non come franchigia. Il superamento comporta quindi la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti¹⁶.</p>				
BOX OPERATIVO	Prima di riconoscere il rimborso esente fino a 5.000 euro annui, il datore di lavoro dovrebbe effettuare una verifica preliminare dei requisiti e raccogliere la documentazione necessaria.				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">BOX OPERATIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. VERIFICARE I REQUISITI DEL LAVORATORE</td> <td> Il beneficio può essere riconosciuto solo se il dipendente: <ul style="list-style-type: none"> ◆ è stato assunto a tempo indeterminato nel periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025; </td> </tr> </tbody> </table>		BOX OPERATIVO		1. VERIFICARE I REQUISITI DEL LAVORATORE
BOX OPERATIVO					
1. VERIFICARE I REQUISITI DEL LAVORATORE	Il beneficio può essere riconosciuto solo se il dipendente: <ul style="list-style-type: none"> ◆ è stato assunto a tempo indeterminato nel periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025; 				

¹⁶ circolare n. 4/E/2025.

		<ul style="list-style-type: none"> ◆ ha percepito, nell'anno precedente l'assunzione, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro; ◆ ha trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro; ◆ il nuovo Comune di lavoro è situato a più di 100 chilometri dal Comune di precedente residenza.
	<p>2. ACQUISIRE E CONSERVARE DOCUMENTI</p>	<p>Lo Studio consiglia di conservare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ contratto di locazione regolarmente registrato; ◆ ricevute di pagamento del canone di locazione; ◆ fatture o ricevute relative alle spese di manutenzione rimborsate; ◆ dichiarazione sostitutiva del lavoratore sulla residenza nei sei mesi precedenti l'assunzione; ◆ copia del documento di identità; ◆ dichiarazione del lavoratore sul reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno precedente, ove il datore non disponga già del dato.
	<p>3. GESTIRE CORRETTAMENTE LA BUSTA PAGA</p>	<p>L'agevolazione opera solo ai fini fiscali: le somme rimborsate, entro il limite di 5.000 euro annui, non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF, ma l'esclusione non produce effetti ai fini contributivi. Le somme rilevano, inoltre, ai fini ISEE e per l'accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.</p>

	4. ATTENZIONE AL CUMULO	Il rimborso affitto per neoassunti si aggiunge alle soglie ordinarie dei fringe benefit, pari a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico. Occorre, quindi, tenere distinti i due plafond e monitorare gli importi riconosciuti nel corso dell'anno.
--	--------------------------------	---

Giuseppe Iannibelli